

## Determina n. 122 del 26/06/2023

<b>OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE</b>	PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E SUPPORTO AL RUP PER LE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA INERENTI GLI INTERVENTI PREVISTI DAL PIANO STRATEGICO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEL PARCO DEL FORO ITALICO.
<b>CODICE IDENTIFICATIVO/NUMERO RDA</b>	RA 173PA2023_ RDA n.31042 – RDA n. 31054
<b>CIG</b>	9923793D0A
<b>BENEFICIARIO</b>	Sport e salute S.p.A.
<b>DIREZIONE RICHIEDENTE</b>	Spazio Sport
<b>TIPOLOGIA DI PROCEDURA</b>	Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016
<b>IMPORTO DELL'APPALTO</b>	€ 1.028.325,50
<b>DURATA</b>	<p>I termini temporali per lo svolgimento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in tutte le aree e gli edifici oggetto dell'affidamento sono contrattualmente definiti sulla base del cronoprogramma dei lavori, ovvero, se pertinente, dall'offerta temporale dell'Impresa appaltatrice ed applicati a decorrere dalla data di consegna dei lavori secondo quanto di seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le mansioni di <u>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori</u> si concluderanno alla data di sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori.</li> </ul> <p>Nel caso di <b>estensione delle tempistiche di esecuzione delle opere</b> rispetto a quelle previste nell'offerta temporale dell'Impresa e imputabili all'esecutore dei lavori, il CSE non potrà richiedere alla Stazione appaltante alcun risarcimento o compenso aggiuntivo oltre quello contrattuale.</p>
<b>EVENTUALI OPZIONI</b>	Non presenti.
<b>REQUISITI DI PARTECIPAZIONE</b>	<p>A. Requisiti generali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.50/2016, ovvero di ogni altra <b>situazione</b> che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.</li> </ul> <p>B. Requisiti di idoneità</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività coerenti con l'oggetto dell'affidamento, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs.50/2016.</li> </ul> <p>C. Requisiti del gruppo di Lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008</li> </ul> <p>D. Requisiti di capacità tecnica e professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>A pena di esclusione</b>, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, 83 e 86 del Codice dei Contratti, l'operatore economico dovrà dimostrare di aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del Bando, due servizi per <b>Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione o di esecuzione</b>, di progettazione o di direzione lavori (di seguito, "Servizi di punta"), relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle classi e delle categorie ID dei lavori indicati nella Tabella che segue, <b>di importo ciascuno pari</b> a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso:</li> </ul>

	<b>Categoria e ID delle opere</b>	<b>Corrispondenza I. 143/49</b>	<b>Valore delle opere</b>	<b>Importo complessivo minimo richiesto dei lavori cui si riferiscono i servizi</b>
	E. 19	I/d	22.942.304,00 €	22.942.304,00 €
	E. 22	I/e	10.475.000,00 €	10.475.000,00 €
	S. 04	I/f	7.294.500,00 €	7.294.500,00 €
	IA. 02	III/b	4.700.000,00 €	4.700.000,00 €
	IA. 03	III/a	3.400.000,00 €	3.400.000,00 €
	IA. 04	IV/c	5.350.000,00 €	5.350.000,00 €
	D. 04	VIII	4.300.000,00 €	4.300.000,00 €
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	<p>Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PE = 30</li> <li>▪ PT = 70</li> </ul>			
<b>SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	NO			
<b>MOTIVAZIONI</b>	<p>La mancata suddivisione in lotti, ai sensi dell'art.51 comma 1, è data dall'esigenza della Stazione Appaltante di ridurre il rischio di interferenze prodotte dalle operazioni di coordinamento della sicurezza, nonché di ricondurre l'incarico di coordinamento della sicurezza ad un unico centro decisionale coordinando le operazioni dei diversi affidatari dei lavori del "Parco Foro Italico", senza pregiudicare la sicurezza dei medesimi</p>			
<b>ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO</b>	<p>Contratto standard di Sport e salute</p> <p>Modifica del contratto ai sensi dell'art.106, co.1 lettera a) del codice dei contratti – affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di ristrutturazione di Casa delle Armi, quale servizio opzionale.</p>			
<b>DEROGHE AL BANDO TIPO</b>	<p>è stato utilizzato il Bando Tipo ANAC n. 1 del 24 Novembre 2021, sono state apportate le seguenti deroghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il testo del disciplinare di gara è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative entrate in vigore dopo la data di pubblicazione del Bando Tipo ANAC;</li> <li>▪ è stata rivista la disciplina dei Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016, prevedendo quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>- giusta deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n°114 del 13/12/2006, non trovano applicazione il comma 8 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, nella parte in cui si prevede l'impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, e i commi 12 e seguenti del citato art. 48, con tutte le conseguenze connesse;</li> <li>- (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità;</li> <li>- (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;</li> <li>- (nel caso di Consorzio ordinario costituito) è stato inserito l'onere per il Consorzio medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;</li> </ul> </li> <li>▪ è stata rivista la disciplina dei GEIE, prevedendo quanto segue:</li> </ul>			

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di dichiarare, oltre alle consorziate, il possesso dei requisiti generali e di idoneità;</li> <li>- (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di sottoscrivere l'offerta in sostituzione dell'Impresa assimilata alla mandataria;</li> <li>- (nel caso di GEIE costituito) è stato inserito l'onere per il GEIE medesimo di richiedere l'abilitazione al Portale fornitori in sostituzione dell'Impresa mandataria;</li> <li>▪ per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali nel DGUE devono essere dichiarate tutte le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. In particolare, viene precisato nel Disciplinare di gara quanto segue:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art.30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016), gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per condotte poste in essere nell'esercizio delle funzioni conferite dall'operatore economico concorrente;</li> <li>- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall'AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell'alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La Stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare;</li> <li>- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c e c-bis, del D.Lgs. 50/2016, gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>o tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;</li> <li>o le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;</li> <li>o il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;</li> <li>o ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.</li> </ul> <p>Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente la pubblicazione del Bando;</p> </li> <li>- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016, indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>o per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) purché riferibili al triennio antecedente la pubblicazione del Bando, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;</li> <li>o nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le Stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	---

	<p>con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo esclusivamente per penali di importo superiore all'1% del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).</p> <p>Non verranno tenute in considerazione e valutate dalla Stazione appaltante contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rispetto al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica sia la persona giuridica e pertanto le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche nei loro confronti.</li> </ul> <p>Nel caso di persone giuridiche viene precisato che le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza, ecc);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ è stato previsto che debba essere il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento (Direttore Procurement) a formulare la proposta di aggiudicazione (e non, quindi, la commissione) al fine di recepire le indicazioni contenute nelle procedure aziendali interne;</li> <li>▪ è stata integrata la disciplina dell'aggiudicazione per consentire all'aggiudicatario di essere edotto degli oneri successivi alla comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, del Codice;</li> <li>▪ è stata disciplinata l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto semplificazioni;</li> <li>▪ al fine di accertare i poteri di firma del fideiussore viene richiesta la presentazione della documentazione probatoria (autodichiarazione del fideiussore o autentica notarile).</li> </ul>
<p><b>ULTERIORI NOTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.</li> <li>▪ Sino al 30 giugno 2023 trova applicazione il regime derogatorio al D.Lgs. 50/2016, introdotto dal Decreto semplificazioni,</li> <li>▪ Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata.</li> <li>▪ Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 103, comma 11, del D.Lgs. 50/2016) e Polizza RCT/RCO.</li> <li>▪ La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.</li> <li>▪ La necessaria copertura finanziaria è stata accertata (RDA Numero RDA n.31042 – RDA n. 31054).</li> <li>▪ Per la ricezione delle offerte potranno applicarsi i termini ridotti di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) del Decreto semplificazioni.</li> <li>▪ Ai fini della verifica del rispetto dei termini di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 1, del Decreto semplificazioni (a norma del quale <i>"l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento"</i>), la data di adozione dell'atto di avvio del procedimento coincide con la data di invio del Bando alla GUUE.</li> </ul>
<p><b>RESPONSABILI PROCEDIMENTO</b></p>	<p><b>DEL</b></p> <p>La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, individua distinti Responsabili per la fase di affidamento e di esecuzione.</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è l'Ing. Giuseppe Di Gregorio nella sua qualità di Responsabile della Direzione Procurement.</p> <p>Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è Arch. Salvatore Mugheddu.</p> <p>Il Direttore dell'esecuzione del contratto verrà nominato prima della stipula del contratto.</p>

Il Presidente e Amministratore Delegato

Avv. Vito Cozzoli

